



Firmato digitalmente da AMELIA CUOMO

C: IT

O: DISTRETTO NOTARILE DI PADOVA:80033340284

Repertorio n. 30.040

Raccolta n. 13.878

**VERBALE DI ASSEMBLEA
dell'ASSOCIAZIONE**

**“A.I.R.P.P. – Associazione Italiana Ricerca Patologie Polmonari –
E.T.S.”**

REPUBBLICA ITALIANA

Il diciotto aprile duemilaventiquattro alle ore diciannove.

18 aprile 2024

In Padova, Via Venezia n. 106 (presso il ristorante "Gustoteca")

Avanti a me dott.ssa **Amelia CUOMO** Notaio iscritto al Collegio Notarile di Padova e residente in Piazzola sul Brenta con ufficio alla Via della Roggia n. 5, chiamata a verbalizzare la presente assemblea che si tiene in audio-videoconferenza

si e' costituita la signora:

- prof.ssa CALABRESE Fiorella nata a Ragusa il giorno 1 dicembre 1960, codice fiscale dichiarato CLB FLL 60T41 H163L, della cui identità personale io Notaio sono certo, che interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione **“A.I.R.P.P. – Associazione Italiana Ricerca Patologie Polmonari – ETS”** con sede in Padova in Corso Milano n. 43, iscritta all'Anagrafe con il numero di codice fiscale 92241580288, iscritta nel RUNTS della Regione Veneto in data 16 marzo 2023 con decreto n. 251, domiciliata per la carica presso la suddetta sede.

Il medesimo Presidente mi richiede di assistere all'Assemblea degli associati convocata a norma di statuto, a mezzo comunicazione inviata a tutti gli aventi diritto in data 25 marzo 2024 e di redigerne il verbale.

Il Presidente dichiara e fa constare:

- che questa assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dello Statuto;
- che l'assemblea in prima convocazione per il giorno 12 aprile 2024 ore 18.30 è andata deserta;
- che, ai sensi dell'articolo 7 dello statuto l'Assemblea si può svolgere con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci;
- che dei soci aventi diritto al voto, oltre alla costituita Calabrese Fiorella, sono presenti in proprio o per delega depositata agli atti dell'associazione i soci risultanti dal foglio presenze che si allega al presente atto "A"; sono collegati in video conferenza e personalmente identificati dal Presidente, i soci Monica Loy, Eleonora Faccioli, Elisabetta Balestro, Fortunata Marchese, Silvia Tambuscio, Simonetta Baraldo, Federico Rea, Francesca Lunardi, Giulia Paolucci;
- che del Consiglio Direttivo sono presenti: il Presidente dott.ssa Fiorella Calabrese qui costituita e collegati in video/audioconferenza e personalmente identificati dal Presidente, Federico Rea, Silvia Tambuscio e Simonetta Baraldo.

Il Presidente dà altresì atto che tutti i partecipanti alla riunione, anche quelli collegati con sistema di collegamento audio/video, possono essere identificati da lui stesso e da tutti gli altri intervenuti e che a ciascuno di essi è consentito di seguire la discussione, nonchè scambiare i documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno. I partecipanti alla riunione confermano quanto sopra

Registrato a
PADOVA

il 24 aprile 2024

al n. 14640 serie 1T

anche a mezzo del rispettivo collegamento.

Il Presidente, verificata l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara valida ai sensi dello statuto dell'Associazione la presente assemblea per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Modifica dello statuto
2. Rendiconto anno 2023
3. Programma attività anno 2024
4. Presentazione progetto "Selfie"
5. Elezione per il rinnovo delle cariche sociali
6. Conferma Ammissione nuovi Soci.

Il Presidente propone all'assemblea di procedere alla trattazione prima della Parte Straordinaria e poi della Parte Ordinaria.

L'Assemblea all'unanimità dei presenti approva.

A questo punto il Presidente apre la discussione sull'unico punto dell'ordine del giorno per la Parte straordinaria e fa presente a tutti i soci presenti in persona o collegati in videoconferenza, che la Regione Veneto in sede di iscrizione dell'Associazione al R.U.N.T.S. ha suggerito:

a) a seguito della Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 18244 del 30.11.2021, di eliminare dallo statuto la clausola della cooptazione di uno o più amministratori in sostituzione di quelli eletti come disciplinata dall'art. 11 dello statuto vigente;

b) di eliminare l'inciso del comma 1 dell'art. 5 dello statuto vigente ove si prevede "o partecipanti maggiori di età".

Completata l'illustrazione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito, attestando la presenza del quorum deliberativo previsto per la loro approvazione.

L'Assemblea della Associazione "A.I.R.P.P." con votazione assunta all'unanimità di tutti gli aventi diritto al voto e collegati in audio/video conferenza

D E L I B E R A :

1) l'approvazione degli articoli 5 e 11 dello statuto secondo le indicazioni della Regione Veneto e precisamente nel seguente nuovo testo, statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "**B**":

"ART. 5 – Diritti e doveri dei soci

Gli associati hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Gli associati hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata."

I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

In caso di esercizio del recesso ovvero di esclusione, l'associato recedente o escluso non potrà ripetere i contributi versati e non avrà nessun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 11 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da numero 5 (cinque) membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti, tra i quali viene nominato il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea e nei limiti di quanto dalla stessa stabilito annualmente; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il bilancio consuntivo e preventivo.

Il Consiglio direttivo può attribuire poteri di ordinaria amministrazione a ciascuno dei suoi membri nonché può nominare procuratori ad *negotia* stabilendo l'oggetto ed i limiti del loro mandato."

Il Presidente informa ora che la seduta dell'Assemblea in parte straordinaria è terminata e proseguirà in parte ordinaria, per trattare gli altri punti all'ordine del giorno.

Null'altro essendovi da deliberare per atto pubblico, la riunione è sciolta alle ore diciannove e minuti dodici.

Il presente verbale gode delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 82 3 e 5 comma del CTS e pertanto è esente da imposta di registro e dall'imposta di bollo.

La costituita mi dispensa dalla lettura degli allegati dichiarando di averne esatta conoscenza.

La parte dichiara di aver ricevuto letto e compreso l'informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e conoscere gli artt. da 12 a 22 del medesimo Regolamento, e prende atto che il notaio rogante è il "titolare del trattamento" dei "dati personali" contenuti nel presente atto (e nella sua documentazione preparatoria) ed è autorizzato al loro trattamento.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale che scritto da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio su un foglio per quattro facciate fin qui, è stato da me letto alla costituita che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore diciannove e minuti quindici.

Firmato: Fiorella Calabrese

Amelia Cuomo notaio (sigillo)

PRESENZA

Calabrese Fiorella	<i>Fiorella Calabrese</i>
Rea Federico	
Ballarin Elena	<i>Elena Ballarin</i>
D'Agostino Panebianco Manlio	<i>Manlio D'Agostino</i>
Fortarezza Francesco	<i>Francesco Fortarezza</i>
Leggio Carmelo	<i>Carmelo Leggio</i>
Lodovichetti Gigliola	<i>Gigliola Lodovichetti</i>
Magaldi Antonietta	<i>Antonietta Magaldi</i>
Nardo Nevio	<i>Nevio Nardo</i>
Pezzuto Federica	<i>Federica Pezzuto</i>
Piovan Ivana	<i>Ivana Piovan</i>
Scarinzi Giuseppe	<i>Giuseppe Scarinzi</i>
Tauro Veronica	<i>Veronica Tauro</i>
Tinë Mariaenrica	<i>Mariaenrica Tinë</i>
Turato Graziella	<i>Graziella Turato</i>

ALLEGATO " A "

AL N. 30.060 di rep.

AL N. 13.848 di racc.

Fiorella Calabrese


[Signature]



CON DELEGA

Balestro Giancarlo	Verdi catano
Balestro Raffaella	Leolab dell
Barbiero Alessandro	Verdi catano
Barbiero Giulio	Verdi catano
Bovo Margherita	
Bracchitta Concettina	Milano
Comacchio Giovanni	Milano
Conza Grazia	Milano
Cozzi Emanuele	Milano
Diquattro Salvatrice	Milano
Fornasiero Italia	Leolab dell
Gozzo Michela	Milano
Leggio Silvio	Gonelle Ro
Marangoni Rosella	Gonelle Ro
Marletta Teresa	Blue Beer
Murrone Marcella	Milano
Nannini Nazarena	Leolab dell
Palpacelli Fabio	Blue Beer
Troiano Carmen	Milano
Vadori Marta	Milano
Zuin Andrea	Milano
Schiavon Marco	Blue Beer
Pasello Giulia	Milano
Marulli Giuseppe	Milano
Saetta Marina	Gonelle Ro
Favaretto Adolfo	

Luigi Colaneri

A handwritten signature is written over a circular stamp. The signature is stylized and appears to be 'Luigi Colaneri'. The stamp is a circular seal with some illegible text inside.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs 82/2005.

Piazzola sul Brenta, 21 maggio 2024.

Amelia Cuomo Notaio

STATUTO

ART. 1 – Costituzione e denominazione

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: **"A.I.R.P.P. – Associazione Italiana Ricerca Patologie Polmonari – ETS"** assume la forma giuridica di associazione, riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 2- Sede e Durata

L'Associazione ha sede in Padova, al Corso Milano n. 43 (quarantatre) e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni a livello provinciale o regionale mediante delibera del Consigli Direttivo.

La durata della presente associazione è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

L'Assemblea potrà prorogare tale durata o consentire anche tacitamente la sua continuazione a tempo indeterminato.

Le quote associative annuali devono essere versate entro il termine dell'approvazione del bilancio consuntivo.

ART. 3 – Finalità

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere sono quelle di cui **all'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, lettere:**

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e

politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,

mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

promuovere e sostenere la ricerca scientifica nell'ambito delle patologie polmonari, anche istituendo fondi da devolvere a Fondazioni o enti di ricerca nell'ambito di tali patologie nel rispetto e con in vincoli imposti dalle Leggi vigenti in materia;

collaborare, in piena autonomia, con altre Associazioni nazionali ed internazionali che si occupano di patologie polmonari, sia di tipo oncologico che non;

favorire l'instaurazione di collaborazioni tra diversi Enti di Ricerca che approfondiscono comuni tematiche di ricerca e eventualmente costituire e gestire un centro telematico di documentazione internazionale di ricerca ed informazione ad uso esclusivo di personale qualificato e identificato dal consiglio scientifico dell'Associazione (biologi e medici) per fini di ricerca;

sensibilizzare le forze politiche sulla necessità di intervenire affinché le malattie

polmonari acquisiscano maggiore importanza nel contesto dell'assistenza alle persone affette e nella ricerca medica, biologica e farmacologica;
fornire supporto ed informazioni utili alla cura delle persone affette da patologie respiratorie ed ai loro famigliari, avvalendosi anche del supporto di personale qualificato con l'eventuale istituzione di un nuovo verde con l'obiettivo di migliorare la qualità di vita.

Per attuare concretamente i propri scopi, l'Associazione svolgerà le seguenti attività:

partecipare ed organizzare a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, le seguenti attività: convegni, mostre, corsi, attività di formazione professionale, attività culturali e di informazione nelle scuole e nelle università, progetti educativi scolastici ed extrascolastici, produrre strumenti audiovisivi e multimediali, o tutto quanto sia utile per favore l'approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza di un vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'Associazione e per diffondere la conoscenza delle patologie polmonari;
ottenere finanziamenti e contributi, anche dallo Statuo, per le finalità di cui ai punti precedenti, anche mediante la partecipazione a bandi pubblici e privati;
istituire borse e premi di studio utili alla formazione di ricercatori meritevoli appartenenti a categorie particolarmente vulnerabili al fine di assicurare la protezione sociale, favorirne l'inserimento negli ambiti ospedaliero e universitario;
preparare, tradurre, diffondere dispense, riviste, libri e altro materiale informativo e di documentazione di interesse scientifico nell'ambito di patologie polmonari;
ogni altra attività, iniziativa od intervento finalizzate al raggiungimento degli scopi e/o attività di cui

Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione può promuovere la costituzione e/o partecipazione ai soggetti giuridici che hanno per scopo l'erogazione di servizi sociali, socio assistenziali, socio-sanitari, e culturali ovvero servizi, iniziative e attività che attengono alle finalità di cui sopra.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione di volontariato opera principalmente nel territorio della Regione Veneto ed in ambito nazionale.

ART. 4 – Soci

Sono ammessi all'Associazione tutti i soggetti che ne condividono gli scopi, intendono impegnarsi per la loro realizzazione, accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

L'organo competente a deliberare sulle domane di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando quanto previsto all'art. 10 del presente statuto. Il rigetto della domanda di iscrizione va comunicato e motivato per iscritto: l'aspirante socio ha poi 30 (trenta) giorni di tempo per il ricorrere in assemblea.

Fermo restando l'uniformità del rapporto associativo, i soci si distinguono nelle seguenti categorie:

Soci Onorari;
Soci Fondatori;
Soci Ordinari;
Soci Sostenitori.

SOCI ONORARI: persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza, vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo e gondo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

SOCI FONDATORI: sono coloro i quali si sono resi promotori della costituzione dell'Associazione;

SOCI ORDINARI: le persone fisiche e tutti coloro i quali, condividendo le finalità dell'Associazione, operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali ed intendono offrire ad essa il proprio contributo con continuità (quota associativa).

SOCI SOSTENITORI: coloro che, oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie; all'uopo spetta al Consiglio Direttivo fissare l'importo minimo di contribuzione volontaria straordinaria per l'attribuzione della qualifica di socio sostenitore.

Tutti i soci appartenenti a qualsiasi categoria individuata nel presente Statuto hanno

pari diritti e doveri nell'ambito dell'Associazione. A ciascun associato spetta un unico voto.

ART. 5 – Diritti e doveri dei soci

Gli associati o partecipanti maggiori d'età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Gli associati hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può esser escluso dall'Associazione.

In caso di esercizio del recesso ovvero di esclusione, l'associato recedente o escluso non potrà ripetere i contributi versati e non avrà nessun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 6 – Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

Assemblea dei soci;

Consiglio Direttivo;

Presidente;

Vice Presidente;

Segretario;

Tesoriere;

Organo di controllo

Organo di revisione

Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Gli organi rimangono in carica fino all'insediamento del nuovo organo.

ART. 7 – Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori in modo da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte dei soci, la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail, all'indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione. Sia l'Assemblea ordinaria dei soci e sia quella straordinaria possa svolgersi con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

– sia consentito al presidente dell'assemblea, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

– sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

– sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

– vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto o lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal

verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

ART. 8- Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea è competente e deputata a:
Approvare il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo;
fissare l'importo della quota sociale annuale;
determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
approvare l'eventuale regolamento interno;
deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusioni dei soci;
eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo;
eleggere l'organo di controllo, nel caso in cui ricorrano i presupposti previsti dalla norma;
eleggere l'organo di revisione, nel caso in cui ricorrano i presupposti previsti dalla norma e comunque se tale funzione non viene esercitata dall'organo di controllo ai sensi dell'art. 30 co. 6 del D.Lgs. n. 117/2017;
deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 9 – Validità Assemblee

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti dei presenti.
Per modificare lo statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio, mediante delega scritta. Ogni socio non può rappresentare più di tre soci. Il soci non possono partecipare alla votazione su questioni concernenti i loro interessi e, comunque, in tutti i casi in cui vi sia un conflitto d'interessi.

Art. 10 Verbalizzazioni

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario oppure da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente e dal redattore.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da numero 5 (cinque) membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti, tra i quali viene nominato il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea e nei limiti di quanto dalla stessa stabilito annualmente; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il bilancio consuntivo e preventivo.
Il Consiglio direttivo può attribuire poteri di ordinaria amministrazione a ciascuno dei suoi membri nonché può nominare procuratori ad *negotia* stabilendo l'oggetto ed i limiti del loro mandato.
Se nel corso di un esercizio associativo vengono a mancare o più componenti del Consiglio Direttivo, gli altri provvedono a sostituirgli con propria deliberazione, purché la maggioranza sia comunque costituita da componenti nominati dall'assemblea. I Consiglieri così nominati rimangono in carica fino all'assemblea successiva.
Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. I Consiglieri così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ART. 12 Presidente e vice-presidente

Al Presidente dell'Associazione, che è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio, spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fornite ai terzi ed anche in giudizio.
Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate

<p>dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione.</p> <p>In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.</p> <p>Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.</p> <p>In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni, ivi compresa la rappresentanza legale dell'associazione, sono svolte dal Vice-Presidente.</p> <p>Il Presidente è a capo del personale.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 13 – Segretario e Tesoriere</p> <p>Il Segretario coadiuva il Presidente ha i seguenti compiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> provvede alla tenuta ed all'aggiornamento dei libri sociali; provvede al disbrigo della corrispondenza; è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali. <p>Compete al Tesoriere:</p> <ul style="list-style-type: none"> la predisposizione dei bilancio e delle relazioni che li accompagnano; il controllo contabile della associazione e la gestione delle entrate e delle spese.
<p style="text-align: center;">ART. 14 - Organo di controllo e Organo di Revisore legale dei conti</p> <p>E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.</p> <p>L'organo di controllo:</p> <ul style="list-style-type: none"> vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. <p>Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.</p> <p>L'organo di controllo svolge altresì esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro, ai sensi dell'art. 30, co. 6 del D.Lgs. 117/2017.</p> <p>E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 o comunque quando l'organo di controllo non eserciti anche tale specifica funzione. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 15 - Collegio dei Provirvi</p> <p>E' in facoltà dell'assemblea costituire un Collegio dei Provirvi composto dei tre membri. Qualora costituito, detto organo sarà garante dell'osservanza dello Statuto esprimendo il proprio parere sulla indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo e di conformità sulla esclusione degli associati.</p> <p>Esso costituisce l'organo interno di garanzia che esprime il proprio parere su eventuali ricorsi, nonché quello di amichevole compositore nel caos di liti all'interno dell'Associazione.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 16 Durata delle cariche</p> <p>Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 17 Patrimonio dell'Associazione</p> <p>Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:</p> <p>dal fondo di dotazione iniziale indicato nell'atto costitutivo, costituito da deposito monetario che ammonta ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero centesimi), destinati a costituire il "fondo patrimoniale" minimo, indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Associazione, ai sensi dell'art. 22, co. 4 del D.Lgs. 117/2017;</p>

da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni; da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati; da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui all'art. 22, co. 4 del D. Lgs 117/2017 è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo e, ne, caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta oppure la fusione o lo scioglimento dell'ente.

ART. 18 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:

- quote associative annuali;
- contributi degli aderenti e/o di privati
- contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
- contributi degli organismi internazionali;
- reddito derivanti dal patrimonio di cui all'art. 17;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, in tal caso per attività deve essere tenuta apposita contabilità separata.

L'entità della quota associativa per il primo esercizio di durata viene stabilita nell'atto costitutivo dell'associazione. Per gli esercizi successivi essa sarà determinata dal consiglio Direttivo con propria delibera da valere per l'esercizio successivo a quello in cui la delibera risulterà adottata. In mancanza di tale delibera, l'entità della quota associativa rimarrà confermata nell'ammontare precedentemente definito.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste. Il divieto opera a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni Enti del terzo settore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'associazione.

ART. 19 – Bilancio consuntivo, bilancio preventivo e bilancio sociale

Il bilancio consuntivo dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio preventivo contiene invece le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il bilancio consuntivo ed il bilancio di previsione sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, e devono essere depositati presso la sede dell'associazione almeno 20 (venti) giorni prima dell'assemblea e possono essere consultati da ogni associato.

Il bilancio consuntivo dev'essere approvato dall'Assemblea entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio preventivo dev'essere predisposto dal Consiglio direttivo entro il 30 (trenta) novembre dell'anno precedente per l'anno successivo e approvato dall'Assemblea unitamente al bilancio consuntivo.

Il bilancio sociale invece è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 21 – Disposizioni finali

E' facoltà dell'assemblea deliberare l'approvazione di regolamenti per la disposizione della disciplina di dettaglio degli aspetti e profili della vita associativa per i quali tale integrazione sia ritenuta opportuna. L'adozione e la modifica di tali regolamenti richiederà le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le

disposizioni previste dal Codice civile, dalle leggi vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Gli adeguamenti del presente statuto adottati ai sensi dell'art. 101 comma 23 del D.Lgs. 117/2017 saranno efficaci alla decorrenza del termine di cui all'art. 104 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, cessando nel contempo di efficacia le vecchie clausole statutarie rese necessarie dall'adesione al regime ONLUS, ma divenute incompatibili con la sopravvenuta disciplina degli Enti del Terzo Settore, vecchie clausole che pertanto rimangono in vigore fino al predetto termine di efficacia.

Firmato: Fiorella Calabrese

Amelia Cuomo notaio (sigillo)